

STUDIO PIONA

Dottori commercialisti
Consulenza tributaria
Consulenza societaria aziendale
Family office

Legge di Bilancio 2023

—

Decreto Milleproroghe

10/01/2023

LEGGE DI BILANCIO 2023

È stata pubblicata, sulla *Gazzetta Ufficiale* 29.12.2022 n. 303 S.O. 43, la L. 29.12.2022 n. 197 (c.d. "**legge di bilancio 2023**").

La legge è entrata in vigore l'1.1.2023.

Si riportano di seguito le principali novità introdotte:

NOVITÀ IN TEMA DI REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI

| Norma di riferimento | Sintesi |
|---|--|
| Modifiche al regime forfetario (art. 1 co. 54) | <p>A partire dall'1.1.2023, è incrementato da € 65.000 a <u>€ 85.000</u> il limite di ricavi e compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario (imposta sostitutiva a regime del 15%).</p> <p>La soglia si calcola sulla base dei ricavi o dei compensi relativi all'anno precedente. A partire dal 2023, quindi, la verifica del limite è effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none">• tenendo conto del nuovo valore di € 85.000, da verificare con riferimento al 2022;• computando i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa. <p>Fuoriuscita dal regime in corso d'anno</p> <p>In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall'anno successivo a quello in cui sono superati i requisiti d'accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista <u>l'esclusione automatica e immediata</u> dal regime forfetario <u>se, in corso d'anno, i ricavi e i compensi percepiti superano la soglia di € 100.000.</u></p> <p>Ai fini delle imposte dirette, per il periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi superano il predetto limite, il reddito è determinato con le modalità ordinarie, con applicazione di IRPEF e relative addizionali.</p> <p>Ai fini <u>IVA</u>, è dovuta l'imposta <u>a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.</u> È quindi fatta salva l'esclusione da IVA per le operazioni precedenti.</p> |
| Flat tax incrementale (art. 1 co. 55 - 57) | <p>Viene istituita un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, nella misura del 15%, da applicare <u>sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente.</u></p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>La misura interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, <u>a condizione che non sia stato applicato il regime forfetario.</u></p> <p>Base imponibile</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>L'applicazione della tassazione agevolata presuppone il conseguimento per il periodo d'imposta 2023 di un reddito, d'impresa o di lavoro autonomo, più elevato rispetto ai medesimi redditi dichiarati nel triennio precedente. La base imponibile dell'imposta sostitutiva è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinata dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo del 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio; • in ogni caso, non superiore a € 40.000. <p>Operatività temporale della misura</p> <p>L'imposta sostitutiva è operativa limitatamente all'anno 2023, nell'ambito del modello REDDITI PF 2024.</p> |
| <p>Aumento dei limiti di ricavi per la contabilità semplificata (art. 1 co. 55 - 57)</p> | <p>È stato elevato l'ammontare dei ricavi fino a concorrenza del quale le imprese sono ammesse al regime di contabilità semplificata previsto dall'art. 18 del DPR 600/73 (salvo opzione per il regime ordinario di contabilità).</p> <p>Per effetto della modifica, detto regime è adottato "naturalmente" qualora i ricavi percepiti (o conseguiti) in un anno intero non siano superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 500.000 (prima € 400.000), per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi; • € 800.000 (prima € 700.000), per le imprese aventi per oggetto altre attività. <p>Decorrenza dei nuovi limiti</p> <p>I nuovi limiti di ricavi si applicano a decorrere dall'1.1.2023.</p> |

NOVITÀ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI FISCALI

| Norma di riferimento | Sintesi |
|--|---|
| <p>Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate (art. 1 co. 107 - 109)</p> | <p>È <u>prorogata la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate</u> ex art. 5 della L. 448/2001, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.</p> <p>Viene <u>prorogata anche la rivalutazione dei terreni</u> (agricoli e edificabili) ex art. 7 della L. 448/2001.</p> <p>Per il 2023, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni <u>posseduti alla data dell'1.1.2023</u>, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p><i>Applicazione della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni</i></p> <p>Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che <u>entro il 15.11.2023</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un professionista abilitato (es., dottore commercialista, geometra, ingegnere ecc.) <u>rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno</u>; • il contribuente interessato <u>versi l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.</u> <p>La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l'anno 2023 prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con <u>aliquota unica del 16%</u>.</p> <p>Si conferma la <u>possibilità di eseguire il versamento dell'imposta in tre rate annuali di pari importo</u>. In questo caso, <u>entro il 15.11.2023 deve essere versata solo la prima rata per perfezionare l'opzione</u>.</p> <p>Le rate devono essere di pari importo e quelle successive alla prima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scadranno, rispettivamente, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; • dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, dal 15.11.2023. |
| <p>Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice (art. 1 co. 100 - 105)</p> | <p>Sono stati riaperti i termini per l'effettuazione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>assegnazione e cessione agevolata ai soci di beni immobili (con l'eccezione di quelli strumentali per destinazione) e di beni mobili registrati non strumentali</u>; • <u>trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali, che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.</u> <p>Termini per gli atti di assegnazione, cessione e trasformazione</p> <p>I <u>benefici fiscali</u> competono per le operazioni poste in essere <u>entro il 30.9.2023</u>.</p> <p>Imposte sostitutive</p> <p>I <u>benefici fiscali</u> si sostanziano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'<u>imposizione sostitutiva dell'8% (10,5% per le società che risultano di comodo per almeno 2 anni nel triennio 2020-2022) sulle plusvalenze</u> realizzate sui beni assegnati ai soci, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa a seguito della trasformazione; • nell'<u>imposizione sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d'imposta annullate</u> a seguito delle operazioni agevolate. <p>Come nelle precedenti versioni dell'agevolazione, per la determinazione della <u>base imponibile</u> dell'imposta sostitutiva sulle</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>plusvalenze <u>è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale</u> computato con i moltiplicatori valevoli ai fini dell'imposta di registro.</p> <p>Gli eventuali redditi in natura che emergono a seguito dell'assegnazione, inoltre, sono computati al netto delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva.</p> <p>In tema di <u>imposte indirette</u>, infine, è prevista la <u>riduzione alla metà delle aliquote dell'imposta di registro proporzionale</u>, ove dovuta, e l'imposizione ipotecaria e catastale in misura fissa.</p> <p>Versamento delle imposte sostitutive</p> <p>Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il 60% entro il 30.9.2023; • per il rimanente 40% entro il 30.11.2023. |
|--|---|

NOVITÀ IN MATERIA DI IMMOBILI

| Norma di riferimento | Sintesi |
|---|---|
| <p>Superbonus - Aliquota del 110% per le spese 2023 (art. 1 co. 894 e 895)</p> | <p>Sono introdotte <u>modifiche alla disciplina del superbonus</u> contenuta nell'art. 119 del DL 34/2020, da ultimo modificata dall'art. 9 del Decreto Aiuti quater.</p> <p><i>Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90%</i></p> <p>In seguito alla modifica del primo periodo dell'art. 8-bis dell'art. 119 del DL 34/2020 ad opera dell'art. 9 co. 1 lett. a) n. 1 del DL 176/2022 da convertire, è stabilito che <u>per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche su parti comuni di edifici interamente posseduti fino a 4 unità, ma anche dalle persone fisiche per gli interventi sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS iscritte negli appositi registri, il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31.12.2025</u>, nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2022; • 90% per le spese sostenute nell'anno 2023; • 70% per quelle sostenute nell'anno 2024; • 65% per quelle sostenute nell'anno 2025. |
| <p>Proroga del c.d. "bonus barriere 75%" fino al 2025 (art. 1 co. 365)</p> | <p>Viene prorogato fino al 31.12.2025 il c.d. "<u>bonus barriere 75%</u>" di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, che prevede un'agevolazione ad hoc per gli interventi "<u>direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche</u>" che rispettano i requisiti previsti dal DM 14.6.89 n. 236.</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Ai sensi dell'art. 119-ter del DL 34/2020, in particolare, per gli interventi volti al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aliquota della detrazione è elevata al <u>75%</u>; • l'agevolazione spetta per le <u>spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2025</u>; • la detrazione deve essere <u>ripartita in 5 quote annuali</u> di pari importo. <p><i>Deliberazioni dell'assemblea condominiale</i></p> <p>Aggiungendo il co. 4-bis all'art. 119-ter del DL 34/2020, inoltre, la L. 197/2022 stabilisce che "Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell'edificio".</p> |
| <p>Detrazione IRPEF dell'IVA pagata per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica (art. 1 co. 76)</p> | <p>Viene <u>reintrodotta la detrazione IRPEF sull'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari residenziali ad elevata efficienza energetica.</u></p> <p>In particolare, spetta la <u>detrazione IRPEF del 50%</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA;</u> • in relazione <u>all'acquisto, effettuato entro il 31.12.2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B;</u> • cedute da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle <u>imprese costruttrici delle stesse.</u> <p>La <u>detrazione</u> è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è <u>ripartita in 10 quote annuali.</u></p> |
| <p>Bonus mobili - Aumento del limite massimo di spesa (art. 1 co. 277)</p> | <p>Viene aumentato da € 5.000 a <u>€ 8.000</u> il limite di spesa detraibile del c.d. "bonus mobili" nella misura del 50%, <u>per le sole spese sostenute nell'anno 2023.</u> Il limite rimane di € 5.000 per le spese sostenute nel 2024.</p> |

NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE

| Norma di riferimento | Sintesi |
|---|---|
| <p>Imprese operanti nel commercio di prodotti di consumo al dettaglio - Fabbricati strumentali - Incremento dell'ammortamento (art. 1 co. 65 - 69)</p> | <p>Viene stabilito che le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l'esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. La disposizione si applica limitatamente ai fabbricati strumentali utilizzati per l'attività svolta nei settori indicati.</p> <p><i>Società immobiliari di gestione aderenti al consolidato</i></p> <p>Le imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 ss. del TUIR, possono avvalersi dell'incremento dell'ammortamento in relazione ai fabbricati concessi in locazione ad imprese operanti nei settori indicati e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo.</p> <p><i>Disposizioni attuative</i></p> <p>Le disposizioni attuative delle norme in esame saranno adottate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 197/2022.</p> <p><i>Decorrenza</i></p> <p>Le disposizioni si applicano per il periodo di imposta in corso al 31.12.2023 e per i quattro periodi di imposta successivi e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, per i periodi 2023-2027.</p> |

NOVITÀ IN MATERIA DI CREDITI DI IMPOSTA

| Norma di riferimento | Sintesi |
|--|--|
| <p>Credito d'imposta per investimenti in beni materiali "4.0" - Proroga del termine "lungo" 2023 (art. 1 co. 423)</p> | <p>Modificando l'art. 1 co. 1057 della L. 30.12.2020 n. 178, viene prorogato dal 30.6.2023 al <u>30.9.2023</u> il termine "lungo" per effettuare gli investimenti in beni materiali "4.0" con "prenotazione" entro il 31.12.2022.</p> <p>Per tali beni quindi il credito d'imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; • nella misura del 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas - Proroga al I trimestre 2023 (art. 1 co. 2 - 9)</p> | <p>Viene disposto il riconoscimento <u>anche per il I trimestre 2023 dei crediti d'imposta a favore delle imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale</u>, incrementando le misure rispetto a quelle previste in precedenza.</p> <p><i>Crediti d'imposta per il I trimestre 2023</i></p> <p>Ferme restando le specifiche condizioni previste, vengono riconosciuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>alle imprese non energivore</u>, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un <u>credito d'imposta pari al 35%</u> della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energia, effettivamente utilizzata nel I trimestre 2023; • <u>alle imprese non gasivore</u>, un <u>credito d'imposta pari al 45%</u> della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel I trimestre 2023 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). <p><i>Comunicazione del venditore per il calcolo semplificato</i></p> <p>Con riguardo ai suddetti crediti d'imposta per le imprese non energivore e non gasivore è previsto, analogamente alle agevolazioni per il 2022, che ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale nel IV trimestre 2022 e nel I trimestre 2023 dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (quindi entro il 30.5.2023), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica; • l'ammontare del credito spettante per il I trimestre dell'anno 2023. <p>L'ARERA dovrà definire il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.</p> <p><i>Modalità di utilizzo</i></p> <p>I crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono <u>utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro il 31.12.2023</u>; a tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni; • <u>sono cedibili, solo per intero</u>, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati". I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31.12.2023. |
|---|--|

| | |
|---|--|
| | <p>Con successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative relative alla cessione dei crediti d'imposta.</p> <p><i>Irrelevanza fiscale</i></p> <p>I crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP; • non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. <p><i>Cumulabilità con altre agevolazioni</i></p> <p>I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> |
| <p>Credito d'imposta quotazione PMI - Proroga con modifiche (art. 1 co. 395)</p> | <p>Il credito d'imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, con una modifica all'art. 1 co. 89 e 90 della L. 205/2017, viene prorogato al 31.12.2023 (in luogo del precedente termine del 31.12.2022).</p> <p>Esso, pari al 50% dei costi agevolabili, è riconosciuto fino ad un importo massimo nella misura di € 500.000 (importo innalzato rispetto al precedente limite massimo di € 200.000).</p> |
| <p>Nuova Sabatini - Rifi naziamento e modifiche (art. 1 co. 414 - 416)</p> | <p>Vengono incrementate di 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 le risorse stanziare dall'art. 2 del DL 69/2013 per il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore delle PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (c.d. "Nuova Sabatini").</p> <p>Inoltre, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dall'1.1.2022 al 30.6.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l'ultimazione degli investimenti, di norma di 12 mesi (per un totale quindi di 18 mesi).</p> |

NOVITÀ IN MATERIA DI CRIPTO-VALUTE

| Norma di riferimento | Sintesi |
|--|--|
| <p>Regime fiscale delle cripto-attività (art. 1 co. 126 - 127 e 131 - 132)</p> | <p>Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato <i>ex novo</i> dalla L. 197/2022 attraverso apposite integrazioni del TUIR e degli artt. 5, 6, 7 e 10 del DLgs. 461/97.</p> <p>A tali fini, per cripto-attività si intende "<i>una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica</i>".</p> <p>Soggetti non imprenditori</p> <p>Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinvia nel <u>nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria "le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate"</u>.</p> <p>Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che <u>tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d'imposta;</u> • che in ogni caso <u>non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.</u> <p>Secondo il nuovo co. 9-bis dell'art. 68 del TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>le plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;</u> • <u>i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.</u> <p>Inoltre, <u>il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su "elementi certi e precisi". In loro assenza, il costo è pari a zero.</u></p> <p><u>Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all'imposta sostitutiva del 26% di cui all'art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.</u></p> <p>Opzione per il risparmio amministrato e per il risparmio gestito</p> <p>Per i redditi in esame sono espressamente ammesse le opzioni per i regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito.</p> <p>Soggetti imprenditori</p> <p>La L. 197/2022 ha inserito nell'art. 110 del TUIR il nuovo co. 3-bis, ai sensi del quale, in deroga ai criteri di valutazione previsti in via generale dall'art. 110 medesimo, non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>delle cripto-attività alla chiusura del periodo d'imposta, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.</p> <p>Il criterio di irrilevanza fiscale delle valutazioni delle cripto-attività si estende anche all'IRAP.</p> |
| <p>Monitoraggio fiscale delle cripto-attività (art. 1 co. 129)</p> | <p>Con una modifica all'art. 1 co. 1 del DL 167/90, si estende il monitoraggio ad opera degli intermediari finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sotto il profilo soggettivo (includendovi anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale di cui all'art. 3 co. 5 lett. i-bis) del DLgs. 231/97); • sotto il profilo oggettivo (includendo, oltre alle valute virtuali, le altre cripto-attività). <p>Quadro RW</p> <p>Per quanto riguarda il quadro RW, la modifica ha interessato l'art. 4 co. 1 del DL 167/90, includendo in modo espresso tra le attività oggetto di segnalazione le cripto-attività.</p> |
| <p>Rideterminazione del valore delle cripto-attività (art. 1 co. 133 - 136)</p> | <p><u>Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze su cripto-attività di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR possedute alla data dell'1.1.2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell'art. 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 14%.</u></p> <p>Ambito oggettivo</p> <p>Il regime opzionale può riguardare "ciascuna cripto-attività" posseduta e la base imponibile dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle cripto-attività è rappresentata dal valore normale delle stesse, determinato con i criteri di cui all'art. 9 del TUIR, alla data dell'1.1.2023.</p> <p>Versamento dell'imposta sostitutiva</p> <p><u>L'imposta sostitutiva del 14% deve essere versata, alternativamente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione, <u>entro il 30.6.2023</u>; • in modo rateale (ossia, in un massimo di tre rate annuali di pari importo, con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima). <p>E' consentita la compensazione con importi a credito nel modello F24.</p> |
| <p>Regolarizzazione delle cripto-attività (art. 1 co. 138 - 142)</p> | <p>La L. 197/2022 disciplina una apposita procedura di <u>regolarizzazione delle violazioni pregresse</u>, sia in tema reddituale che di monitoraggio fiscale.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Possono accedere i soggetti menzionati dall'art. 4 co. 1 del DL 167/90 tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale, e quindi le persone fisiche,</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia.</p> <p><u>Presupposto per la regolarizzazione è l'omessa indicazione nel quadro RW delle cripto-attività detenute entro il 31.12.2021, nonché l'omessa indicazione dei redditi da esse ritratte.</u></p> <p>Costo della regolarizzazione</p> <p><u>Ai fini della regolarizzazione in esame, se il contribuente non ha realizzato redditi nel periodo d'imposta, ma aveva criptovalute da dichiarare nel quadro RW, occorre versare una sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ciascun periodo d'imposta interessato.</u></p> <p><u>Se, invece, il soggetto in questione ha realizzato redditi nel periodo di riferimento, la regolarizzazione avviene con il pagamento:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>di una "imposta sostitutiva" pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno, o al momento del realizzo;</u> • <u>unitamente ad una maggiorazione dello 0,5% del medesimo valore, a titolo di sanzioni e interessi, che "copre" le violazioni sul monitoraggio fiscale.</u> <p>Istanza di emersione</p> <p>La regolarizzazione avviene con la presentazione, a cura dei contribuenti interessati, di una istanza di emersione, il cui modello sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.</p> |
| <p>Imposta di bollo e IVAFE (art. 1 co. 144 - 146)</p> | <p><u>A partire dall'1.1.2023 anche le cripto-attività saranno soggette all'imposta di bollo e all'IVAFA nella misura proporzionale del 2 per mille.</u></p> <p>L'IVAFA è dovuta ove le cripto-attività siano detenute presso un intermediario non residente, o se sono archiviate su chiavette, PC o smartphone.</p> <p>Soggetti passivi IVAFA</p> <p>Gli obblighi di assolvimento dell'IVAFA vengono estesi alla generalità dei soggetti residenti, ove le cripto-attività non siano assoggettate all'imposta di bollo. Sembra, quindi, che anche i soggetti imprenditori dovranno assolvere l'IVAFA sulle cripto-attività.</p> <p>Resta comunque fermo quanto previsto dal co. 20 dell'art. 19 del DL 201/2011, secondo cui per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta è dovuta nella misura massima di € 14.000.</p> |

NOVITÀ IN TEMA DI CONTANTE E DI POS

| Norma di riferimento | Sintesi |
|--|--|
| Nuovo limite al trasferimento di denaro contante (art. 1 co. 384 lett. b)) | A partire dall'1.1.2023, il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi non è più di € 1.999,99 (soglia di € 2.000), ma di € 4.999,99 (soglia di € 5.000). |

DECRETO MILLE PROROGHE

È stato pubblicato, sulla *Gazzetta Ufficiale* 29.12.2022 n. 303, il DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. **decreto "Milleproroghe"**).

Il decreto legge è entrato in vigore il 30.12.2022 e deve essere convertito in legge entro il 27.2.2023.

| Norma di riferimento | Sintesi |
|--|--|
| Emissione di fattura elettronica (art. 3 co. 2) | Viene <u>confermato per l'anno 2023, il divieto di emissione di fattura elettronica via Sdl per le prestazioni sanitarie rese verso persone fisiche</u> . Tale divieto riguarda: <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-<i>bis</i> del DL 119/2018); • i soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-<i>bis</i> co. 2 del DL 135/2018, che richiama il citato art. 10-<i>bis</i> del DL 119/2018). |
| Sospensione degli ammortamenti - Estensione ai bilanci 2023 (art. 3 co. 8) | Viene <u>esteso all'esercizio in corso al 31.12.2023</u> (e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2023), <u>il regime derogatorio</u> , in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali <u>possono</u> , anche in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., <u>non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato</u> . Continuano a essere previsti <u>l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di</u> |

| | |
|---|--|
| | <p><u>ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.</u></p> <p>Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, ai fini IRES e IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.</p> |
| <p>Sterilizzazione delle perdite 2022 (art. 3 co. 9)</p> | <p><u>In forza dell'art. 3 co. 9, alle perdite civilistiche emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2022 "non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile".</u></p> <p>La disposizione citata non ha fatto altro che sostituire, nel co. 1 dell'art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al "31 dicembre 2021" con quello al "31 dicembre 2022".</p> <p>In estrema sintesi, quindi, gli adempimenti contemplati dalle richiamate disposizioni codicistiche sono posticipati all'assemblea che approverà il bilancio 2027.</p> <p><u>Le perdite in questione devono comunque essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.</u></p> <p>Esercizi a cavallo</p> <p>La novità riguarda non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31.12.2022, ma anche quelli a cavallo d'anno che comprendano la suddetta data (ad esempio, 1.7.2022 - 30.6.2023).</p> |
| <p>Proroga del contributo per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (art. 12 co. 3)</p> | <p>È esteso alle annualità 2023 e 2024 il contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, ex art. 2 co. 1 lett. f-bis) del DPCM 6.4.2022.</p> <p>Il contributo è riconosciuto in misura pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera dell'infrastruttura di ricarica, nel limite massimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 1.500 per persona fisica richiedente; • € 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. |

Per ulteriori informazioni o casi pratici

Studio Piona

- Dott. Alessandro Piona alessandro.piona@studiopiona.it
- Dott. Federico Piona federico.piona@studiopiona.it

Si precisa che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti.



STUDIO PIONA